



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Al personale Ata

Oggetto: Ferie pregresse non godute dal Personale ATA a.s. 2021/22 da usufruire entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo (30 aprile 2023)

Si ricorda al Personale ATA a Tempo Indeterminato che le ferie pregresse devono essere godute obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023.

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo per gravi e documentati motivi.

Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta dei dipendenti disponibili; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione;
- esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate.

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruithe nell'anno scolastico 2021/22 *possono essere fruithe entro e non oltre il 30 aprile 2023* e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). *Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili.*

Vi invito pertanto, per motivi organizzativi, a presentare la richiesta entro il prossimo 24 febbraio p.v., coordinandovi con i colleghi per la copertura dei servizi. L'intenzione è quella di evitare, con la cooperazione di tutti, di dover ricorrere all'attribuzione d'ufficio altrimenti inevitabile.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Eleonora Rombolà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

L'ARAN, con l'Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015, ha fornito chiarimenti sulla possibilità del personale di fruire delle ferie maturate nell'anno scolastico precedente e non godute entro il 31 agosto a causa di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia (malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie. Ad avviso dell'ARAN, secondo il disposto dell'art. 13 comma 10 del CCNL 2007, il personale ATA può fruire delle ferie maturate nell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo. In casi eccezionali (es. grave patologia), il Personale ATA potrà fruire delle ferie maturate e non godute anche oltre il termine del 30 aprile dell'anno scolastico successivo, ma entro il mese di giugno e sarà l'amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell'art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore). Le Ferie in parola dovranno essere fruiti prioritariamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

8.1 Qualora il personale ATA non fruisca, per ragioni di servizio, delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo, quali sono i comportamenti da adottare da parte dell'amministrazione?

In via preliminare sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall'art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Sotto tale aspetto, non va tralasciato che l'assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe imputata, in caso di mancato godimento delle stesse, la relativa responsabilità, con le eventuali conseguenze anche sotto il profilo del risarcimento del danno. In proposito, occorre anche rammentare che l'onere della prova spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per consentire ai lavoratori la fruizione delle ferie. Pertanto, in via ordinaria, l'amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l'assegnazione d'ufficio delle stesse. Un'attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall'altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. Entrando nel merito della questione, occorre sottolineare che, essendo le ferie, come precisato sopra, un diritto irrinunciabile, le stesse devono comunque essere fruiti, atteso che la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012). Quindi alla luce di tali ultime considerazioni, si ritiene che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l'amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell'art. 2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro "tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore". Da ultimo, occorre ricordare che in caso di disservizi o inefficienze organizzative o gestionali, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne nell'ambito della responsabilità dirigenziale prevista dall'art. 21 del D. Lgs n. 165/2001.